



Registro dei Provvedimenti

N. 16 del 26 giugno 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 26 giugno 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista la circolare del Direttore della Funzione Pubblica e del Direttore della Pianificazione e Controllo del 12 maggio 2020 n. 13/2020/MC/ss con la quale informavano tutti i dipendenti pubblici della obbligatorietà di eleggere il proprio domicilio digitale ex art. 8 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 N. 9;

Vista la nota del Direttore della Funzione Pubblica e del Direttore della Pianificazione e Controllo del 14 maggio 2020 (Prot. n. 40601/2020) con la quale esplicitavano i contenuti del Registro Pubblico dei domicili digitali, istituito con l'art. 5 del medesimo Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 così come sostituito dal Decreto Delegato n. 26 luglio 2018 n. 92;

Vista l'istanza del 10 giugno 2020 con la quale il Direttore Pianificazione e Controllo chiedeva all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali un parere circa la liceità, ai sensi delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, del trattamento dei dati personali presenti nel Registro Pubblico dei domicili digitali e che prevede la consultazione da parte di soggetti privati, prima effettuabile esclusivamente dall'Amministrazione, come già specificato nella nota del 14 maggio depositata in atti;

visti gli artt.5 e 8 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n. 9

Visto il regolamento 22 novembre 2018 n. 7;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che con l'art. 5 del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46, così come sostituito dal Decreto Delegato del 26 luglio 2018 n. 92 è stato istituito il Registro Pubblico dei Domicili Digitali (Rdd) brevemente denominato "Registro" che contiene i domicili digitali degli utenti del Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) in funzione nella Repubblica di San Marino, noto anche come Raccomandata Elettronica o T-Notice;

Che ai sensi del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46, così come sostituito dal Decreto Delegato del 26 luglio 2018 n. 92, l'utilizzo del SERC ed i relativi effetti giuridici erano stabiliti soltanto nella comunicazione tra l'amministrazione e i soggetti privati e in questo contesto i soggetti privati potevano consultare e conoscere con certezza i domicili digitali delle varie articolazioni organizzative dell'amministrazione, mentre era preclusa ad essi la conoscenza e l'utilizzo dei domicili digitali di altri soggetti privati .

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che l'art. 5 del Decreto Delegato del 30 gennaio 2020 n. 9 estende l'utilizzo e riconosce gli effetti giuridici del SERC anche nelle comunicazioni elettroniche tra soggetti privati siano essi persone fisiche o giuridiche.

Che l'art. 8 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n. 9 dispone **l'obbligo** di elezione del domicilio digitale da parte dei dipendenti pubblici;

Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 e successive modifiche nonché dell'art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n. 137, l'elezione del domicilio digitale è: a) **obbligatoria** per operatori economici; b) **facoltativa** per i soggetti non operatori economici;

Che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 171/2018 "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";

che ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 171/2018 " il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare , che il trattamento è effettuato conformemente alla legge sopra citata ";

Che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 171/2018, **il Titolare del trattamento è tenuto autonomamente al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa;**

OSSERVA

Nel caso in esame l'iscrizione dei dipendenti pubblici e degli operatori economici (titolari di licenza e liberi professionisti) al Registro **è un obbligo demandato dalla legge** (ex art. 3 e art. 5 del Decreto delegato 11 aprile 2016 n. 46 e successive modifiche), mentre per gli altri soggetti privati (residenti) l'iscrizione è **facoltativa**.

Con tale facoltà il soggetto interessato è titolare di un diritto soggettivo che gli attribuisce il potere di poter in piena autonomia decidere se iscriversi o meno al registro pubblico dei domicilia digitali e che gli consente, ai sensi dell'art. 6 della legge 171/2018, il diritto di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, nonché di revocare detto consenso in qualsiasi momento e di essere informato dell'utilizzo dei propri dati personali nell'ambito del suddetto Registro Pubblico.

TUTTO CIO' PREMESSO L'AUTORITA'

Esprime, ai sensi **dell'artt. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018**, parere favorevole alla consultazioni del Registro da parte di soggetti privati con le seguenti raccomandazioni:

- Il trattamento deve essere lecito ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018 e, quindi, fondato su una delle condizioni indicate nell'articolo citato.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 171/2018, "*qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali*".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- Il titolare del trattamento deve rispettare la L. 171/2018 e, pertanto, ogni adempimento in essa previsto.
- L'interessato, prima di esprimere il proprio consenso, deve essere informato e quindi il titolare del trattamento deve fornire tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 171/2018.
- Il titolare del trattamento dovrà verificare che il consenso dell'interessato sia prestato in forma comprensibile, facilmente accessibile utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (ex art. 6, comma 2, legge 171/2018).
- L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 33 L. 171/2018.

San Marino, 26 giugno 2020

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Direttore della Funzione Pubblica e Direttore della Pianificazione e Controllo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm